



Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute – (DISS)

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Finalità del Dipartimento

Art. 3 Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

Art. 4 Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

Art. 5 La formazione dottorale

Art. 6 Funzioni del Dipartimento correlate alle attività assistenziali

Art. 7 Autonomia gestionale del Dipartimento

Art. 8 Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

Art. 9 Articolazioni interne del Dipartimento

Art. 10 Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia

Art. 11 Organi del Dipartimento

Art. 12 Competenze del Consiglio

Art. 13 Composizione del Consiglio

Art. 14 Il Direttore

Art. 15 La Giunta

Art. 16 Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

Art. 17 Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 18 Collegi didattici



Art. 19 *Collegi didattici interdipartimentali*

Art. 20 *Collegio dei probiviri*

Art. 21 *Norme finali*

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze della salute (acronimo: DISS, d'ora in avanti "Dipartimento"), istituito con decreto rettorale n. 278468 del 27/04/2012 registrato in pari data.

Art. 2 Finalità del Dipartimento

Il Dipartimento, quale struttura organizzativa di base dell'Ateneo, è il luogo precipuo dove si persegue la ricerca, l'elaborazione critica e la diffusione delle conoscenze, lo sviluppo delle competenze, l'educazione e la formazione della persona, garantendo la libera e motivata espressione delle opinioni e avvalendosi del contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti.

Il Dipartimento promuove, coordina e cura lo svolgimento dell'attività correlate e accessorie alla ricerca e alla didattica, anche rivolte all'esterno, in particolare l'attività assistenziale svolta da professori e ricercatori afferenti al Dipartimento presso strutture ospedaliere in regime di convenzione.

Il Dipartimento considera sinergiche e strettamente correlate le attività di ricerca, di insegnamento e di assistenza, le promuove e ne garantisce una costante connessione. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso il Polo Universitario San Paolo, via Antonio di Rudini, 8 - 20142, Milano.

L'attività del Dipartimento è svolta oltre che presso il Polo San Paolo, anche presso l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO), l'Istituto - Fondazione di Oncologia Molecolare (IFOM), la Struttura Odontoiatrica di via Beldiletto ed altre strutture pubbliche e private, in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Milano, in cui operino professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, che saranno di volta in volta individuate con delibere del Consiglio di Dipartimento. Modifiche alle sedi



esterne al Polo san Paolo non comportano modifiche del presente Regolamento.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

La particolare ricchezza di competenze scientifiche presenti nel Dipartimento garantisce l'interdisciplinarietà e favorisce le sinergie per la ricerca di base, clinica e traslazionale in specifici ambiti d'interesse.

Per favorire la visibilità del Dipartimento, i singoli componenti sono invitati ad indicare la loro afferenza alla struttura in tutte le pubblicazioni che riportano il loro nominativo.

I settori scientifico disciplinari presenti in Dipartimento sono i seguenti :

Settori Scientifico Disciplinari di riferimento BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/11 - Biologia molecolare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare BIO/13 - Biologia applicata BIO/14 - Farmacologia BIO/16 - Anatomia umana MED/03 - Genetica medica MED/04 - Patologia Generale MED/06 - Oncologia medica MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica MED/08 - Anatomia patologica MED/09 - Medicina interna MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/14 - Nefrologia MED/15 - Malattie del sangue MED/17 - Malattie infettive MED/18 - Chirurgia generale MED/21 - Chirurgia toracica MED/24 - Urologia MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/28 - Malattie odontostomatologiche MED/29 - Chirurgia maxillofaciale MED/30 - Malattie apparato visivo MED/31 - Otorinolaringoiatria MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie cutanee e veneree MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/40 - Ginecologia e ostetricia MED/42 - Igiene generale e applicata MED/44 - Medicina del lavoro MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-PSI/08 - Psicologia clinica

Eventuali variazioni dei settori scientifico disciplinari di riferimento saranno valutati dal Consiglio di



Dipartimento nell'ambito della propria attività di programmazione annuale e pluriennale e non comporteranno revisione del presente testo regolamentare.

Al fine di coprire i costi generali della struttura, il Dipartimento, ove non diversamente previsto dallo Statuto o da altri Regolamenti d'Ateneo applica su tutti i finanziamenti iscritti a bilancio una trattenuta pari al 5%.

Il Dipartimento può finanziare o cofinanziare l'acquisto di strumenti o apparecchiature di interesse scientifico generale. Ciascuna apparecchiatura è assegnata ad un responsabile, scelto tra professori, ricercatori e tecnici laureati appartenenti alla struttura.

Al responsabile compete la supervisione sull'utilizzo dell'attrezzatura da parte dei membri del dipartimento, ai fini della ripartizione/suddivisione degli oneri di gestione e manutenzione tra gli utilizzatori. Condizioni e modalità per l'accesso e l'impiego di strumentazione di proprietà del dipartimento da parte di soggetti esterni alla struttura saranno valutati caso per caso in Consiglio di Dipartimento.

Il Dipartimento, tramite il suo Consiglio, dovrà essere informato delle sperimentazioni cliniche condotte - sotto la responsabilità di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento - presso strutture che operano in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Milano.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

Il Dipartimento garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio di riferimento e secondo le disposizioni del Regolamento didattico dell'Ateneo.

Il Dipartimento assume il ruolo di: - Referente principale per il Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Polo San Paolo), - Referente associato per il Corso di laurea a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, - Referente associato nell'ambito dei collegi didattici interdipartimentali per i Corsi di laurea in:



Assistenza sanitaria; Dietistica; Educazione professionale; Fisioterapia; Igiene dentale; Infermieristica; Infermieristica pediatrica; Logopedia; Ortottica ed assistenza oftalmologica; Ostetricia; Podologia; Tecnica della riabilitazione psichiatrica; Tecniche audiometriche; Tecniche audioprotesiche; Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Tecniche di laboratorio biomedico; Tecniche di neurofisiopatologia; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia; Tecniche ortopediche; Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Terapia occupazionale. -

Corsi di laurea magistrale in:

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali; Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche; Scienze infermieristiche e ostetriche; Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

Per i Corsi di laurea e laurea magistrale in cui si svolge il ruolo di referente associato nell'ambito dei collegi didattici interdipartimentali e il cui Presidente di Collegio didattico è afferente al Dipartimento si assume anche la funzione di Dipartimento responsabile.

Eventuali variazioni del ruolo del Dipartimento rispetto ai Corsi di studio sopra elencati non comporteranno revisione del presente testo regolamentare. Il Dipartimento è sede amministrativa delle scuole di specializzazione il cui Direttore è membro del Dipartimento.

Il Dipartimento, al fine di garantire le attività di orientamento e di tutorato, nonché lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni ecc.), ai quali non possa provvedere con proprio personale docente di ruolo, può decidere con provvedimento del Consiglio di Dipartimento, di avvalersi, col loro consenso e nel rispetto dei limiti fissati dall'Ateneo, delle prestazioni di Dottori di Ricerca, di titolari di assegni di collaborazione alla ricerca e di borse post-dottorato e di laureati impegnati in corsi post lauream.

Art. 5

La formazione dottorale Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione di



terzo ciclo nei Corsi di Dottorato afferenti a Scuole di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano o afferenti a Consorzi o altre strutture idonee a organizzare Corsi di dottorato, nelle Scuole di specializzazione, nei Corsi di perfezionamento e nei Master dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 6

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività assistenziali

Il Dipartimento interagisce con l'Azienda Ospedaliera San Paolo, l'Istituto Europeo di Oncologia e altre strutture pubbliche e private, in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Milano, in cui operino professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. Il Dipartimento è la sede in cui sono espresse e discusse le problematiche relative all'assistenza finalizzata alla didattica e alla ricerca scientifica.

Il Dipartimento promuove lo sviluppo delle convenzioni con le strutture del Sistema sanitario regionale per garantire la presenza di unità operative convenzionate adeguate ai compiti formativi del Corso di Laurea in Medicina e dei Corsi di Laurea Sanitaria di cui è referente..

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza. 2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno aderito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal



Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

Con riferimento alla valutazione di domande di afferenza da parte di professori e ricercatori di ruolo incardinati in altre strutture dipartimentali dell'Università di Milano, tenendo presente quanto previsto al comma 7 dell'art. 37 dello Statuto, il Dipartimento si atterrà a criteri coerenti con le linee programmatiche annuali e pluriennali deliberati dallo stesso Consiglio di dipartimento.

I Professori a Contratto ed i Tutori, nominati tra il personale del Servizio sanitario regionale che opera nelle strutture ospedaliere convenzionate con l'Università, collaborano attivamente ai compiti formativi del Dipartimento nei Corsi di Laurea di cui è responsabile.

Il Dipartimento favorisce forme di collaborazione - anche in ambito scientifico e didattico - con il personale ospedaliero, e promuove la condivisione di risorse e servizi con le aziende ospedaliere in cui opera.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

Il Dipartimento **si può articolare in sezioni**. La costituzione di sezioni sarà valutata e deliberata dal Consiglio di dipartimento quando ne faccia richiesta, in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 37" dello Statuto, almeno un quinto dei professori e ricercatori afferenti alla struttura e sarà approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La richiesta dovrà contenere una dettagliata descrizione delle ragioni didattiche, scientifiche, logistiche e organizzative che ne sono all'origine, l'elenco dei professori e ricercatori che intendono afferire, il nominativo del responsabile e il numero e il profilo del personale tecnico e amministrativo che sarà assegnato alla sezione. Il responsabile, che potrà essere identificato in un professore di prima o seconda fascia, avrà un ruolo propulsivo e di coordinamento e riferirà annualmente al Consiglio sulle attività dei singoli e dei gruppi di ricerca



appartenenti alla sezione. In caso di sue dimissioni anticipate si provvederà ad elezioni per la nomina di un sostituto. L'elettorato passivo è costituito in questo caso dai professori di prima e seconda fascia afferenti alla sezione, l'elettorato attivo da professori, ricercatori, e personale tecnico amministrativo in essa operativo. Il criterio per l'elezione sarà quello della maggioranza assoluta dei votanti al primo turno e della maggioranza dei votanti al secondo turno.

Il Consiglio di Dipartimento, quando valutasse il venir meno delle ragioni costitutive della/e sezione/i, o il numero minimo dei componenti, può, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, deliberarne la disattivazione.

Art. 10

Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia

Il Dipartimento è raccordato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, struttura di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in essa raggruppati. Il Dipartimento designa la propria rappresentanza nel Comitato di direzione della Facoltà. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento della Facoltà, la rappresentanza del Dipartimento è costituita: dal Direttore di Dipartimento, dai Presidenti dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale, associato o responsabile presenti in Giunta, da una componente eletta dal Consiglio di Dipartimento tra i membri della Giunta e costituita - in parti eguali - da professori di I e II fascia e da ricercatori. In tale componente deve essere assicurata la presenza di almeno un responsabile delle attività assistenziali di competenza della struttura scelto tra i Direttori di Dipartimenti ospedalieri o tra i Responsabili di Strutture operative complesse..

Art. 11

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:



- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 12

Competenze del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita - a tal fine - tutte le attribuzioni che gli sono conferite dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo".

Compete, inoltre, al Consiglio:

- 1) deliberare, su proposta della Giunta, in merito alla ripartizione delle quote destinate al personale dei proventi di attività per conto terzi svolte da afferenti alla struttura.
- 2) deliberare, su proposta della Giunta, la costituzione di Commissioni – permanenti o temporanee - con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività, fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

Qualora, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, i componenti ordinari delle commissioni si assentino dalle riunioni decadono dall'incarico,

- 3) delegare ai Collegi didattici l'adozione di specifici provvedimenti relativi a didattica e gestione delle carriere degli studenti. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle proposte di attivazione degli incarichi in questione avanzate dal Collegio Didattico, su proposta dei docenti responsabili delle attività per le quali si sono rese necessarie le collaborazioni, previa valutazione dei curricula delle



persone proposte per le stesse ed accertamento delle oggettive necessità, non altrimenti ovviabili, che le motivano.

Art. 13

Composizione del Consiglio

Il Consiglio risulta composto come previsto dall'art. 38 dello statuto e dall'art. 2, commi 7, 8, 9,10,11,13 e 14 delle Norme guida (RGA)".

Fanno inoltre parte del Consiglio il Responsabile amministrativo, il personale di elevata professionalità a tempo determinato purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi, delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento.

Alle riunioni del Consiglio in cui si trattano argomenti attinenti alle biblioteche e/o al patrimonio bibliografico, è chiamato a partecipare il direttore della Biblioteca del Polo San Paolo. il Responsabile amministrativo, il personale di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento.

Fa parte altresì del Consiglio una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento.

Per quel che riguarda la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio, la sua numerosità è data dalla media tra il 25% del personale interessato e il 15% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio. Le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione, previste al comma 2 dell'art. 38 dello statuto, sono costituite da due unità e sono elette dai componenti le rispettive categorie con il criterio della maggioranza dei votanti in apposite sedute elettorali convocate dal Direttore.



Qualora il numero complessivo di ciascuna delle tre figure, presenti nel Dipartimento, sia inferiore a cinque le rappresentanze si riducono ad una unità.

Le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio sono elette con il criterio della maggioranza dei votanti in una apposita seduta elettorale convocata dal Responsabile amministrativo.

I rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato si conclude al termine dell'assegno, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

La rappresentanza degli studenti non è considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche, didattiche e - eventualmente - assistenziali di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.

Con riguardo alla partecipazione riservata ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

Per ogni altro aspetto correlato alle elezioni si rinvia all'art. 62 dello Statuto.

Art. 14 Il Direttore

Fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 38 dello Statuto", compete in particolare al Direttore:

1) individuare, i fabbisogni e le opportunità di sviluppo del Dipartimento e redigere i documenti di



programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento; 2) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 3) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 4) assumere, nei casi di necessità e urgenza per cui non sia possibile ricorrere a consultazioni telematiche, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile; 5) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo; 6) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo; 7) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore; 8) Decidere, coadiuvato dalla Giunta, in tutte le materie non di pertinenza degli altri organi. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà alla quale il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Direttore nomina un Vicedirettore scelto tra i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.

Art. 15 La Giunta

La Giunta esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e collabora con il Direttore nell'applicazione operativa delle decisioni adottate dal Consiglio.



Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo.

La restante parte della Giunta, il cui numero di componenti è pari al 15% di quelli del Consiglio, è costituita:

- dai Presidenti dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è referente principale, associato o responsabile, se afferenti, da due membri eletti dal personale tecnico-amministrativo, tra quelli che fanno parte del Consiglio di Dipartimento, rappresentativi delle rispettive funzioni; da professori e ricercatori, preferibilmente in egual numero, eletti a maggioranza dal personale di ruolo e a tempo determinato delle rispettive fasce il numero minimo dei ricercatori in Giunta dovrà comunque essere pari a 4. Le votazioni per l'elezione dei componenti non di diritto della Giunta sono indette dal Direttore entro un mese dalla sua nomina.

Valgono per le votazioni di cui al presente articolo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto, compresa la norma sulla limitazione dei mandati per quanto riguarda il personale docente.

Il Direttore può invitare soggetti esterni alla Giunta a partecipare ai lavori qualora si trattino temi connessi al loro ruolo o alla loro attività.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

Le regole di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono, in quanto compatibili, quelle individuate dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo per il funzionamento degli organi.

In particolari casi di necessità ed urgenza, il Direttore può convocare - dandone congruo preavviso - Consigli telematici per l'approvazione di questioni già dibattute in precedenti Consiglio per i quali non si riscontra l'esigenza di un confronto in seduta plenaria.

Per quanto compatibili, ai Consigli telematici si applicano le disposizioni previste per i Consigli di Dipartimento ordinari.

Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di



Dipartimento e della Giunta.

Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta una richiesta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio o della Giunta. Per l'assunzione delle decisioni della Giunta è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori presenti. L'espressione di voto è palese.

Delle sedute della Giunta viene redatto verbale a cura del Responsabile amministrativo o in sua assenza di altro Segretario, a ciò designato dal Direttore. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti. I verbali sono trasmessi, e consultabili, dai componenti della Giunta, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative.

Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 17 Commissione paritetica docenti-studenti

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, viene costituita la Commissione Paritetica docenti-studenti per il Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, prevista dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

La Commissione è composta da 6 Docenti e da 6 Studenti.

I Docenti sono proposti, per la designazione, dal Collegio Didattico al Consiglio di Dipartimento, 1 per anno, esclusi i componenti della commissione didattica; gli Studenti sono designati tra e dai rappresentanti degli Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, eletti in seno al Consiglio di Dipartimento.

I Docenti designati propongono al Consiglio di Dipartimento uno tra loro per la carica di Presidente della Commissione;



Il Presidente provvederà a nominare il Vice-Presidente tra i rappresentanti degli Studenti, su indicazione degli stessi.

Il mandato del Presidente è triennale, rinnovabile consecutivamente **una sola volta**.

Sono compiti della Commissione paritetica:

a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati; c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali; d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento; e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione; f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole; g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti; h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico scuole.

4. Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

5. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dalla Direzione di ciascun Dipartimento.



Art. 18 Collegi didattici

Fanno capo al Dipartimento i Collegi didattici dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale o responsabile come indicato all'art. 3 del presente regolamento.

Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi:

- a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali e associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte ai Dipartimenti referenti principali ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere ai Dipartimenti referenti principali le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti referenti principali e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti principali: - lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;



- lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
- la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, da sottoporre all'approvazione dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali, salvo attribuzione da parte di questi ultimi delle relative deleghe;
- h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto". docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi, che possono essere svolte anche per via telematica, partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi, vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i



professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi. Partecipa ai Collegi didattici il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, su indicazione del Direttore del Dipartimento, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto. Partecipano altresì alle **sedute dei Collegi didattici dei docenti i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati**.

I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento. Le sedute dei Collegi didattici sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Presidente, e scelto anche tra il personale tecnico-amministrativo partecipante alle sedute.

I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi..

Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto". Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale. Il Presidente del Collegio può designare un Vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati. Il Presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, il Delegato alla Didattica del Corso di Laurea in Odontoiatria e i Presidenti dei Collegi Didattici dei Corsi di Laurea di cui il Dipartimento è responsabile, hanno il compito di riferire periodicamente alla Giunta riguardo ai manifesti didattici, all'offerta formativa e alle necessità dei corsi di laurea.



Art. 19 Collegi didattici interdipartimentali

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 39* dello Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo, i compiti di gestione della didattica di ciascun Corso di laurea vengono delegati, nei limiti definiti dal presente regolamento, al relativo Collegio didattico interdipartimentale e ad uno dei sette Dipartimenti associati, che assume il ruolo di Referente principale identificato sulla base dell'afferenza del Presidente del Collegio didattico interdipartimentale: la delega dura quanto il mandato del Presidente.

I Collegi didattici interdipartimentali sono composti dai docenti appartenenti ai Dipartimenti interessati responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione e comprendono gli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti associati che frequentano il relativo Corso di laurea. Sono altresì membri dei Collegi didattici interdipartimentali i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti che svolgano compiti didattici per i corsi in questione.

Spetta ai Collegi didattici interdipartimentali la gestione collegiale delle attività didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, unitamente agli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti. Tra i compiti loro assegnati rientrano tutti quelli definiti nel comma 3 del precedente articolo 17 per i collegi didattici.

Ai Collegi didattici interdipartimentali dell'area sanitaria è altresì delegato il compito di proporre annualmente al Dipartimento referente il piano della programmazione didattica per l'anno accademico successivo del Corso di studio di cui sono responsabili comprensivo di tutti provvedimenti attuativi necessari.

Il Dipartimento referente delegato dagli altri Dipartimenti assume tutti i compiti previsti per la gestione della didattica, con i relativi provvedimenti attuativi, secondo quanto definito dall'articolo 39 comma 1 dello Statuto.

Il Dipartimento responsabile riceve dall'Ateneo la quota di finanziamento relativa (parte del Fondo Unico per la Didattica) al funzionamento di quel Corso di Laurea.



Ai collegi interdipartimentali possono essere conferite dal Consiglio di Dipartimento deleghe anche deliberative con riferimento a particolari materie o nell'ambito di specifiche procedure amministrative.

Art. 20 Collegio dei probiviri

Il Consiglio di Dipartimento nomina due docenti appartenenti al Dipartimento, e un terzo esterno al Dipartimento, non identificabile fra il personale docente a riposo che sia appartenuto al Dipartimento, le cui funzioni sono:

- arbitrare controversie che dovessero insorgere fra membri del Dipartimento e non coperte dal presente Regolamento;
- richiamare al rispetto del codice etico di Ateneo;
- vigilare sull'applicazione dei criteri di trasparenza e di equità e sul rispetto delle pari opportunità;
- raccogliere eventuali istanze di mobbing, indirizzando la/le persone coinvolte alle competenti autorità di Ateneo qualora giudicassero che le istanze hanno fondamento.

I Probiviri sono nominati con delibera del Consiglio su proposta di qualsiasi membro del Dipartimento.

Art. 21 Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO